
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rispetto del principio del contraddittorio: potere-dovere del controllo d'ufficio se la non integrità del contraddittorio è denunciata da uno dei convenuti

Il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio, con l'evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda come formulata dalla parte attrice, non viene meno, nè subisce limitazioni, per il caso in cui la non integrità del contraddittorio sia denunciata da uno dei convenuti. Difatti, l'onere della controparte, che eccepisca l'incompletezza del contraddittorio, di dedurre e dimostrare le circostanze su cui essa basi la propria eccezione, sussiste in relazione ai dati che non risultino dagli atti, e, quindi, non interferisce sul compito officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli [artt. 101 e 102 c.p.c.](#), rientrando nell'ambito dell'espletamento di tale compito anche l'individuazione delle norme applicabili al caso concreto, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.2.2016, n. 2442

...omissis...

1. xxxxxxxx necessario nel presente giudizio.

La manifesta infondatezza del ricorso, tuttavia, sconsiglia di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta parte.

Si osserva, al riguardo, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione della notifica del ricorso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 17-6-2013 n. 15106; Cass. Sez. Un. 22-3-2010 n. 6826).

2. Sempre in via preliminare, si osserva che nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso della S.. L'eccezione è fondata, essendo stato il controricorso notificato il 29-7-2011, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso (avvenuta il 17-6-2011), prescritto dall'art. 370 c.p.c..

Di conseguenza, non può tenersi conto del contenuto di tale atto.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, per avere la Corte di Appello esaminato un punto della sentenza di primo grado non impugnato dall'appellante con un motivo specifico. Sostiene che l'appellante incidentale S.C. si era limitata a lamentare il mancato accoglimento dell'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi benchè comproprietari dell'androne, senza censurare specificamente la motivazione con cui il Tribunale aveva disatteso l'eccezione, basata sul rilievo che il chiesto ampliamento della servitù di passaggio non si dovesse eseguire sull'androne di proprietà di S. A. e V., bensì soltanto sul tracciato successivamente all'androne, su immobili appartenenti a S.B., a S.C. e ai coniugi xxx M..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 325 c.p.c. per violazione del giudicato interno. Deduce che Sxxx. non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui affermava che il chiesto ampliamento della servitù di passaggio non riguardava l'androne di proprietà di xxx.. Sostiene, pertanto, che sul punto si era formato il giudicato interno.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 342 c.p.c.. Deduce che il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da S.C. non perchè non ritenesse xx comproprietari dell'androne, ma perchè riteneva che il chiesto ampliamento coattivo del passaggio non si effettuasse anche sull'androne, e per tale ragione aveva disposto la liquidazione dell'indennità di ampliamento in favore dei soli proprietari dei fondi serventi successivi all'androne. Sostiene che S.C. con i motivi di gravame ha reiterato genericamente l'eccezione di difetto di contraddittorio proposta in primo grado, senza contestare le ragioni poste a base della decisione resa dal Tribunale. Rileva, pertanto, che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la genericità del motivo di appello.

Il quarto motivo, infine, denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, consistente nella mancanza di un motivo di appello proposto da S.xxx. avverso la decisione del Tribunale di ritenere che il richiesto ampliamento della servitù non interessasse i fondi di xxxx

4. Tutti i motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Con il quinto motivo di gravame incidentale xxxx aveva dedotto la mancata partecipazione al giudizio di ulteriori comproprietari della particella 111 (Sxxx indicata dal Tribunale (pag. 6) come una delle particelle su cui insisteva la servitù di passaggio. La Corte di Appello, pertanto, si è pronunciata su un punto (mancata integrità del contraddittorio in relazione alla particella 111) investito da uno specifico motivo di appello incidentale; il che porta ad escludere la sussistenza del dedotto vizio di ultrapetizione.

In ogni caso, si rileva che il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sulla questione si sia formato il giudicato.

Nella specie, stante il motivo di gravame incidentale proposto da S.xxx, non si era formato il giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado con cui era stata negata la necessità della partecipazione al giudizio di SxxxV.xxxcontraddittorio, senza essere vincolato alle allegazioni di parte.

E invero, come è stato precisato da questa Corte, il potere-dovere del giudice di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio, con l'evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda come formulata dalla parte attrice, non viene meno, nè subisce limitazioni, per il caso in cui la non integrità del contraddittorio sia denunciata da uno dei convenuti. Difatti, l'onere della controparte, che eccepisca l'incompletezza del contraddittorio, di dedurre e dimostrare le circostanze su cui essa basi la propria eccezione, sussiste in relazione ai dati che non risultino dagli atti, e, quindi, non interferisce sul compito officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c., rientrando nell'ambito dell'espletamento di tale compito anche l'individuazione delle norme applicabili al caso concreto, indipendentemente dalle prospettazioni delle parti. (Nella specie, il ricorrente per cassazione aveva dedotto che la Corte d'Appello - in un giudizio promosso da una compagnia di assicurazioni nei confronti del Ministero dell'Industria, per ottenere, previo accertamento della nullità del provvedimento ministeriale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e del connesso ordine di liquidazione coatta amministrativa, il rilascio dei beni di sua proprietà detenuti dal commissario liquidatore-, erroneamente aveva dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio motivando la statuizione sulla scorta della autonoma soggettività della liquidazione amministrativa, con riferimento agli artt. 198 e ss. L. fall., trattandosi di norme non invocate dall'appellante a sostegno della relativa eccezione processuale; enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha rigettato il motivo di censura) (Cass. 14-5-2005 n. 10130).

Il potere del giudice di rilevare d'ufficio il difetto d'integrità del contraddittorio, pertanto, ove vi siano eccezioni delle parti, non può ritenersi circoscritto nei soli limiti delle relative allegazioni.

Rimangono assorbite, conseguentemente, le deduzioni svolte dal ricorrente riguardo alla non specificità del motivo di appello svolto sul punto dalla Sxxxx

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.